



## Regolamento della Commissione Assicurazione Qualità (Quality Assurance Committee – QAC) <sup>1,2</sup>

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'operato della Commissione Assicurazione Qualità (QAC) del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET).

### Articolo 1 – Obiettivi e funzioni

- 1.1 La QAC è responsabile della promozione della cultura della qualità e della gestione delle attività che riguardano l'Assicurazione della Qualità del DIMEVET.
- 1.2 Il miglioramento continuo del sistema qualità del DIMEVET viene mantenuto attraverso le attività della QAC:
  - elaborazione della Politica della Qualità dipartimentale in conformità con le Politiche della Qualità di Ateneo, il Piano Triennale di Ateneo e Dipartimentale, le norme nazionali e internazionali;
  - definizione delle procedure standard per l'assicurazione della qualità delle attività dipartimentali. La QAC si occupa anche del monitoraggio dell'attuazione delle procedure e del loro eventuale aggiornamento;
  - elaborazione di strumenti di utilizzo comune per l'assicurazione della qualità (modelli documentali, istruzioni operative, etc.);
  - monitoraggio degli indicatori dell'European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) e del Piano Triennale di Dipartimento (PTD), per verificare il raggiungimento degli obiettivi;
  - collabora attivamente alla stesura e all'implementazione di documenti dipartimentali attinenti gli aspetti legati all'AQ.
- 1.3 La QAC propone e monitora azioni correttive relative all'AQ del DIMEVET.
- 1.4 La QAC agisce in conformità e in accordo con il Sistema di AQ di Ateneo, con ANVUR, nonché con le leggi nazionali pertinenti e lo European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT).

### Articolo 2 – Composizione e nomine

- 2.1 La QAC è composta da docenti, personale tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi e studenti del CdS MV.  
La sua composizione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.  
La composizione dettagliata della QAC prevede i seguenti membri:

---

<sup>1</sup> Rev. 3\_ Approvata dal CdD del DIMEVET il 24/11/2020

<sup>2</sup> Il presente regolamento è sottoposto a revisione annuale.



- il tecnico della Qualità, con funzioni di coordinatore;
- il referente AQ di Dipartimento;
- il referente AQ CdS di Medicina Veterinaria;
- il referente Terza Missione di Dipartimento;
- fino a 3 membri, tra docenti e ricercatori del Dipartimento;
- un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
- un rappresentante dei dottorandi;
- un rappresentante degli studenti.

Quando ritenuto opportuno, partecipano ai lavori della QAC anche il Direttore di Dipartimento, il Responsabile Amministrativo di Dipartimento e il Presidente del Collegio Didattico del CdS di Medicina Veterinaria.

- 2.2 I membri della QAC hanno un mandato triennale, che generalmente coincide con il mandato del Direttore. Al termine del mandato del Direttore, il coordinatore e fino al 50% della QAC possono essere sostituiti. In nessun caso un membro può mantenere il suo ruolo per più di 2 mandati o di 6 anni consecutivi.
- 2.3 La QAC può, se necessario, richiedere pareri ad esperti indipendenti con un ruolo consultivo, indirettamente o invitandoli alle riunioni. Gli esperti sono tenuti a mantenere riservatezza sulle informazioni ricevute, se necessario. Gli esperti indipendenti non hanno diritto di voto.

### **Articolo 3 – Procedure operative**

- 3.1 La QAC si riunisce mensilmente su invito del Coordinatore. Può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri o su richiesta del Direttore del Dipartimento.
- 3.2 L'invito è comunicato ai membri via e-mail almeno 3 giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno. Tutti i documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono anticipati via e-mail o condivisi su cloud dedicato.
- 3.3 Per ragioni di comprovata urgenza, il Coordinatore o la maggioranza dei membri o il Direttore del DIMEVET, possono richiedere riunioni straordinarie senza rispettare il termine di tre giorni. Si possono tenere riunioni aggiuntive per discutere questioni specifiche.
- 3.4 Perché ogni riunione sia valida, è richiesta la presenza del Coordinatore o del vice Coordinatore ed è necessaria la presenza di almeno il 50% dei suoi membri.
- 3.5 Le riunioni possono anche essere tenute per via telematica o utilizzando sistemi compatibili.
- 3.6 La Commissione prende le sue decisioni collettivamente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 3.7 Il verbale, redatto secondo quanto previsto dall'allegato 3 della SOP QA001, viene inviato via email dando 3 giorni di tempo per inviare eventuali revisioni. In assenza di revisioni il verbale viene approvato per silenzio assenso, altrimenti viene discusso e approvato alla riunione successiva. Un report in formato ridotto, con l'elenco dei partecipanti e l'OdG, viene pubblicato sul sito di Dipartimento nella pagina della QAC, mentre il verbale integrale viene salvato sul cloud dedicato della QAC.
- 3.8 Quando previsto, i documenti ufficiali approvati emessi dalla QAC sono resi pubblici attraverso i mezzi ritenuti appropriati.
- 3.9 Per garantire la privacy, la Commissione può mantenere riservati alcuni documenti. Potranno essere resi disponibili, su richiesta motivata, alle parti interessate.



3.10 Un rapporto annuale delle attività è pubblicato dalla Commissione sulla pagina dedicata del sito DIMEVET

#### **Articolo 4 – Doveri dei Membri**

- 4.1 La Commissione svolge il proprio operato nella massima trasparenza. I suoi membri sono tenuti a mantenere riservatezza e devono dichiarare eventuali conflitti di interesse e/o situazioni d'incompatibilità. In tal caso, la Commissione a maggioranza relativa, può stabilire che il membro o i membri possono non prendere parte alla procedura di voto e/o avere accesso limitato ai documenti e/o sospesi (anche solo temporaneamente).
- 4.2 Ciascun membro ha il dovere di collaborare in maniera pro-attiva ai lavori della QAC, sia durante gli incontri sia nelle attività assegnate. Il Coordinatore può proporre la sospensione o la revoca di un membro se quest'ultimo non ottempera alle regole di collaborazione sopra indicate.
- 4.3 Se un membro non partecipa a 3 riunioni consecutive, il Coordinatore può proporre la sospensione o la revoca della nomina.

#### **Articolo 5 – Disposizioni finali**

- 5.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ufficiale ad opera del Consiglio di Dipartimento del DIMEVET
- 5.2 Modifiche e/o aggiornamenti del presente Regolamento potranno essere proposte dalla maggioranza dei membri della Commissione e devono essere approvate dalla Commissione e dal Consiglio di Dipartimento. La delibera di approvazione ufficiale è emessa dal Consiglio di Dipartimento.